

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

2. Nome del ricorrente: Alessandra Terranova C.F. TRRLSN71A55H501C rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Bonetti e Silvia Antonellis.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro *pro tempore*.

Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*.

Saint Camillus International University in persona del Rettore *pro tempore*.

Selexi s.r.l. in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- degli esiti della prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado pubblicati sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021;
- della graduatoria del test preselettivo del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado contenente l'elenco dei soggetti ammessi, con riserva, alle successive prove, pubblicata sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- dell'atto dell'Unicamillus del 19 ottobre 2021 e comunque l'atto mediante cui si comunicava che nelle more degli accertamenti venivano ammessi con riserva alle prove scritte tutti i soggetti che avevano ottenuto il massimo del punteggio;
- del riscontro del 29 ottobre 2021 fornito dall'Ateneo UniCamillus al ricorso gerarchico e in via di autotutela inoltrato dalla ricorrente;
- dei verbali di aula, anche non conosciuti, della prova preselettiva per l'ammissione al TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado svoltasi presso l'Università resistente, nonché dei verbali inerenti la consegna dei compiti e del correttore da parte della Selexi all'UniCamillus ed inerenti alla custodia degli stessi e la formulazione delle graduatorie;
- del Decreto Rettorale n. 113 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto "Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021";
- della lista degli ammessi alla prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado, rettificata con D.R. 148-151-163;
- per quanto di ragione, e quali atti preordinati seppur non immediatamente lesivi, dei D.M. 30 settembre 2011, D.M. 948 del 01.12.2016 e D.M. n. 92 del 08.02.2019;
- dei decreti rettorali di nomina della Commissione del concorso ed in particolare del D.R. n. 143/2021 del 30 agosto 2021;
- dei D.R. nn. 148/2021, 151/2021 e 163/2021;
- delle istruzioni generali e comportamentali dell'Ateneo UniCamillus per lo svolgimento della prova preselettiva;
- della comunicazione delle successive prove scritte del 10 novembre 2021 e pubblicata in data 2 novembre 2021;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;

- di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque riportati in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente e meglio riportato in atti;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ABNORMITÀ DELLA SCELTA DELL'ATENEO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il primo motivo di diritto si sofferma *in primis* sui caratteri generali della prova concorsuale (numero di candidati, punteggio massimo ottenuto dai candidati ammessi alle prove scritte, numero di prove), per poi effettuare alcune specificazioni in merito alla posizione della ricorrente per cui è causa. Nella fattispecie, parte ricorrente conseguiva un punteggio pari a 23,50 punti; punteggio che le avrebbe permesso l'accesso alle prove scritte presso quasi tutte le altre Università Italiane.

Invero, l'Ateneo resistente decideva di ammettere alla fase scritta tutti i candidati con un punteggio pari a 30/30 sostenendo che ad oggi non ha altra possibilità che quella di applicare il bando di concorso, in attesa degli accertamenti penali. Tale circostanza però permetteva il consolidamento della posizione di coloro che sono stati coinvolti da quello che l'Ateneo ha definito “*una difformità statistica*”. Sulla base di quanto testé rappresentato non si vede come l'*agere* dell'Amministrazione non si sia posto in antitesi con i principi di cui all'art. 1 L. 241/1990 e più specificamente con il principio di efficacia, imparzialità e proporzionalità. Va altresì specificato che l'Ateneo si è mosso in modo illegittimo anche in forza del fatto che nel provvedimento di convocazione alle prove, viene indicata l'ammissione dei candidati alle successive prove sotto condizione di una generica riserva senza specificare però a quale istituto di “riserva” si faccia riferimento. Per altro, la circostanza di cui sopra assume caratteri di difformità in riferimento sia al dettato legislativo in materia ed al bando di selezione stesso (D.R. 113 del 20 luglio 2021), sia al principio del buon andamento dell'amministrazione.

In ultimo il motivo in parola contiene un riferimento ad un caso simile ovverosia quello relativo all'ASL Latina (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di assistente amministrativo – cat. C) che rilevando presunte illiceità nello svolgimento delle fasi concorsuali, addirittura, pur avendo terminato le stesse ed apprestandosi a redigere la graduatoria finale di merito, decideva in via di autotutela di annullare il concorso revocando e/o ritirando tutti gli atti di gara, in totale trasparenza e a tutela di tutti i candidati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEI DD.MM. 30 SETTEMBRE 2011 E N. 948/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Tale motivo analizza l'ammissione con riserva dei 599 candidati che hanno ottenuto il massimo punteggio in sede di test preselettivo sotto il profilo della violazione del principio dell'anonimato e della segretezza della prova. Infatti ad avviso della scrivente difesa la possibilità di accesso ai compiti,

evidentemente, è stata resa possibile da controlli non adeguati presso l'Ateneo resistente. Infatti, in molti altri Atenei sono veramente pochi i soggetti che hanno ottenuto un punteggio di 30/30.

Per quanto riguarda poi il codice alfanumerico presente nella scheda anagrafica si sono verificati numerosi episodi che hanno prodotto una cattiva gestione della procedura, difatti al momento del riconoscimento dei candidati veniva consegnata la scheda anagrafica ove erano già riportati i codici personali identificativi e, soprattutto, il nominativo del candidato già stampato, violando l'anonimato di tutti i soggetti che si sottoponevano alla prova. Palese come fosse possibile risalire sia al codice alfanumerico sia al nome e cognome che risultavano collegato ad ogni singolo aspirante, come noto la scheda anagrafica in realtà non doveva essere vista né toccata dai commissari. Dunque, a differenza di ciò che dovrebbe accadere per garantire il rispetto del principio dell'anonimato durante una procedura concorsuale, ai candidati veniva già consegnata una scheda anagrafica contenente i propri dati anagrafici e il codice alfanumerico di abbinamento alla prova.

La violazione del principio dell'anonimato si rendeva ancor più compiuto al momento della consegna dei compiti, nello specifico sul bancone predisposto non erano presenti degli appositi scatoloni ove i singoli candidati dovevano inserire le proprie prove, ma i candidati procedevano a consegnare a mani il materiale che veniva poi sistemato in tre pile distinte, di conseguenza dal quel momento ogni commissario era a conoscenza dell'identità di ogni singolo candidato e del codice del compito dello stesso.

III. ANCORA SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEI DD.MM. 30 SETTEMBRE 2011 E N. 948/2016. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, ABNORMITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il suddetto motivo analizza la questione relativa alla segretezza della prova, a parere di chi scrive il principio in questione veniva violato già dai giorni precedenti allo svolgimento del test. Nello specifico la società organizzatrice ha consegnato i plichi i contenenti il test ben 15 giorni prima della prova oltre al c.d. correttore. La consegna dei plichi rappresenta un comportamento irrazionale ed illogico, a maggior ragione se non si ha contezza di come tali plichi siano stati conservati. A parere dello scrivente non si comprende il motivo secondo il quale un test così semplice doveva essere consegnato con 15 giorni di anticipo. La particolarità sta nella parte del bando che non prevede che la ditta si impegni al momento della sottoscrizione dell'offerta ad approntare ogni idoneo sistema per garantire l'assoluta riservatezza degli elaborati da somministrare ai candidati.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STESSO D.M. 775/21 DI INDIZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Il D.M. in questione prevede che le prove di accesso vengano predisposte dagli atenei con appositi bandi. Nel caso di specie l'Ateneo e la Commissione non provvedevano a tale incumbente ma l'hanno appaltato ad una ditta esterna, che già di per se risulta una scelta illegittima giacché tanto il D.M. quanto la Legge non prevedevano una siffatta possibilità di appaltare la predisposizione degli elaborati. Così facendo, peraltro, il compito dei commissari si è ridotto all'espletamento di operazioni meramente materiali che anche un qualsiasi funzionario amministrativo avrebbe potuto svolgere.

Non era questa, evidentemente, l'intenzione del Ministero, che, nell'affidare ad un'apposita commissione la valutazione delle prove, aveva implicitamente escluso che l'elaborazione stessa potesse essere affidata a soggetto diverso dall'Ateneo e dalla commissione dello stesso nominata.

Che una ditta esterna affidataria a mezzo cottimo fiduciario non possa essere soggetto idoneo a decidere il futuro di oltre 1500 candidati, appare di plateale evidenza ove si tenga conto che la stessa, non era destinataria di alcun obbligo di riservatezza e segretezza nel compito che andava a svolgere. Come se non bastasse, l'Ateneo e la Commissione dallo stesso nominata rimanevano completamente all'oscuro dei quesiti elaborati al pari dei concorrenti sino al momento della somministrazione.

V. SULLA ASSENZA DI VERBALIZZAZIONE. VIOLAZIONE L. 241/1990 SS.II.MM. ART. 1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E 97 COST.

Nel suddetto motivo viene presa in considerazione l'operato della ditta privata che a parere di chi scrive risulta priva di qualsiasi rilevanza esterna. Se fosse vero, infatti, che esiste, in via generale, la possibilità che l'Amministrazione affidi a privati, mediante regolare procedura di scelta del contraente, servizi connessi all'espletamento di un concorso, non v'è dubbio che ove tale soggetto ricevesse tali compiti assumerebbe le funzioni pubblicistiche di pertinenza della P.A e pertanto l'attività di elaborazione dei quesiti andava ritualmente verbalizzata.

Si precisa poi che la mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione. Com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso impugnabili. Nel caso che ci occupa, trattandosi di una fase preliminare ad un pubblico concorso avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ad usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, specialmente nei pubblici concorso, tradisce una profonda illegittimità di tutto il procedimento di selezione dei potenziali studenti ammessi a frequentare il primo anno di corso.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria generale del concorso per TFA Sostegno rinvenibile al link https://www.unicamillus.org/wp-content/uploads/Bandi_2021-22/TFA/Graduatoria-Preselettiva-II-Grado.pdf

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10929/2021) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto n. 6165/2021;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.